

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata e integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 15 "Accordi tra Amministrazioni Pubbliche" il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Viste, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 251 del 6 marzo 2017 recante "Disposizioni in ordine al ripopolamento e la gestione di incubatoi nelle acque interne";
- n. 350 del 12 marzo 2018 relativa all'approvazione di uno schema di convenzione biennale ex art. 15 della Legge n. 241/1990 per la gestione degli incubatoi di pesce siti nei Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Bedonia (PR);
- n. 1977 del 11 novembre 2019 relativa alla pubblicazione di un Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento nelle località di Poggio Torriana (RN), Lizzano in Belvedere (BO), Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE);

Considerato che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha effettuato una ricognizione delle strutture attive sull'intero territorio regionale, adibite ad incubatoi e stabilimenti ittiogenici per la produzione di novellame da ripopolamento di trota fario, nonché valutazioni tecniche sulle loro potenzialità e sui fabbisogni dei territori;

Preso atto che da tale ricognizione - pur in presenza di realtà estremamente diversificate tra i territori provinciali, in relazione alle caratteristiche dei singoli impianti - è

emerso che le strutture presenti, dal punto di vista strettamente tecnico, possono essere suddivise tra:

- "incubatoi a ciclo completo", utilizzati sia per la produzione di uova e di novellame di specie autoctone da destinare al ripopolamento, sia per la conservazione, accrescimento e sviluppo di un parco riproduttori;
- "incubatoi a ciclo parziale", utilizzati esclusivamente per la produzione di novellame di specie autoctone da destinare al ripopolamento a partire da uova provenienti da altre strutture;

Rilevato che gli incubatoi a ciclo completo concorrono prioritariamente al ripopolamento del reticolo idrico regionale, per il quale occorre valutare non solo il numero di esemplari immessi ma anche le caratteristiche degli stessi;

Dato atto che in attuazione della D.G.R. n. 350/2018, a seguito dell'approvazione della determinazione n. 7491 del 08/05/2018, sono state stipulate convenzioni che avranno scadenza il 31/12/2019, con:

- l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale, la Provincia di Parma ed il Comune di Corniglio, per l'attività di ripopolamento e di gestione degli incubatoi di valle siti nei Comuni di Monchio delle Corti e Corniglio;
- il Comune di Bedonia e la Provincia di Parma, per l'attività di ripopolamento e di gestione dell'incubatoio di valle posto nel Comune di Bedonia, località Piane di Carniglia;

Dato atto altresì che con propria deliberazione n. 1977 del 11 novembre 2019, tra l'altro:

- è stato previsto, per le finalità precedentemente espresse, di sostenere la produzione di uova e di novellame da ripopolamento coinvolgendo le seguenti strutture:
 - incubatoio sito in Comune di Lizzano in Belvedere - Bologna;
 - incubatoi siti in Comune di Frassinoro - Modena;
 - incubatoio sito in Comune di Villa Minozzo - Reggio Emilia;
 - incubatoio sito in Comune di Bedonia, Località Piane di Carniglia - Parma;

- incubatoi siti a Monchio delle Corti e Corniglio - Parma;
- è stato approvato uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione - rivolto alle Associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della citata legge regionale n. 11/2012 - teso alla stipula di convenzioni con durata fino al 31 dicembre 2021 ed eventualmente attivabile anche per l'anno 2022 in base alle disponibilità finanziarie, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento ubicati nelle seguenti località:
 - Lizzano in Belvedere (BO);
 - Frassinoro (MO);
 - Villa Minozzo (RE);
- è stata demandata al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, all'esito dell'istruttoria sulle manifestazioni di interesse pervenute:
 - l'individuazione del soggetto con cui stipulare le convenzioni;
 - l'assunzione dei relativi impegni di spesa nonché la successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema approvato con la medesima deliberazione;

Dato atto che con la citata propria deliberazione n. 1977/2019 è stato, inoltre, stabilito che gli incubatoi del territorio parmense, situati nei Comuni di Bedonia (Loc. Piane di Carniglia), di Monchio delle Corti e di Corniglio, sarebbero stati oggetto di specifici accordi e convenzioni con soggetti pubblici locali (Comune di Bedonia ed Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale), ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Dato atto infine che gli Enti proprietari dei beni mobili ed immobili afferenti gli incubatoi di cui al precedente capoverso, (Comune di Corniglio, per l'incubatoio sito nel proprio Comune - Provincia di Parma, per gli incubatoi siti nel Comune di Monchio delle Corti e Bedonia), hanno provveduto a comunicare la loro disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati, come da note acquisite e trattenute agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

(Comune di Corniglio PG/2019/0836239 del 11 novembre 2019 -
Provincia di Parma PG/2019/778095 del 22 ottobre 2019);

Considerato necessario proseguire con l'azione amministrativa, al fine di dare funzionalità gestionale alla rete di strutture locali che svolgono l'attività di incubatoio a ciclo completo;

Considerato, inoltre:

- che l'attività di produzione di materiale embrionato e di avannotti da immettere nei fiumi, svolta localmente, dà maggiore garanzia di qualità e di sicurezza sia dal punto di vista sanitario che qualitativo e che il ripopolamento dei fiumi continua a rappresentare un obiettivo strategico prioritario per la Regione, in quanto presupposto fondamentale per il mantenimento degli ecosistemi naturali e della qualità dei corsi d'acqua ai fini della sostenibilità ambientale;
- che le potenzialità ittico-piscatorie dei corsi dei fiumi, unitamente all'indotto turistico che ne può derivare, determinano una significativa valorizzazione dei territori coinvolti;
- che, per gli Enti gestori l'attività di ripopolamento con materiale di pregio porta ad una valorizzazione ambientale e naturalistica del territorio di loro competenza;
- che è interesse di tutte le parti, stante le finalità istituzionali perseguite da ciascuna parte, attivare un rapporto di collaborazione;

Considerato, altresì necessario, definire il tetto massimo annuale delle spese finanziabili per ciascun incubatoio - tenendo conto delle potenzialità produttive di ognuno, di ipotesi di incidenza di mortalità tra le varie fasi di sviluppo del pesce e del costo stimato della produzione, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca - come segue:

Incubatoio	Produzione uova n.	Avannotti n.	Trotelline n.	Tetto massimo annuale per incubatoio
Monchio delle Corti	385.000	308.000	215.600	€ 26.472,00
Corniglio	88.000	70.400	49.280	€ 6.513,60
Bedonia	80.000	64.000	44.800	€ 5.976,00
			totale	€ 38.961,60

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)";
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
- la L.R. 30 luglio 2019, n. 14 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
- la propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019 - 2021" e suc.mod.;

Rilevato:

- che l'onere derivante dall'attivazione delle convenzioni

oggetto del presente atto, ammonta a complessivi **Euro 77.923,20** per gli anni di previsione 2020 e 2021, secondo quanto specificato nella tabella sottoriportata:

Incubatoio	Anno 2020	Anno 2021
Monchio delle Corti	€ 26.472,00	€ 26.472,00
Corniglio	€ 6.513,60	€ 6.513,60
Bedonia	€ 5.976,00	€ 5.976,00
TOTALE	€ 38.961,60	€ 38.961,60

- che tale onere trova copertura di spesa a valere sulle risorse stanziato sul capitolo U78607 "SPESE PER SERVIZI DIVERSI RELATIVI AD INTERVENTI DI PROMOZIONE, FORMAZIONE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 FEBBRAIO 1993, N.11 ABROGATA; ART. 27, COMMA 3, L.R. 7 NOVEMBRE 2012, N.11)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, approvato con propria deliberazione n. 2301/2018 e ss.mm., articolato in **Euro 38.961,60** massimi per l'anno di previsione 2020 e per l'anno di previsione 2021;

Richiamate, inoltre:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 3;
- la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche;

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli

investimenti pubblici”;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate, la fattispecie in esame non rientra nell'ambito di applicazione del citato art. 11 della Legge n. 3/2003, trattandosi di attività non configurabili come progetto di investimento pubblico;

Atteso che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i termini definiti nella convenzione, la somma complessiva di Euro 77.923,20 è esigibile:
 - nell'esercizio 2020 per Euro 38.961,60, relativamente alle attività da realizzare entro il 31 dicembre 2020;
 - nell'esercizio 2021 per Euro 38.961,60 relativamente alle attività da realizzare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
- che dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, l'attestazione per cui le previsioni di pagamento sono compatibili con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Rilevato inoltre che gli Enti gestori concorreranno alle attività oggetto della convenzione approvata con il presente atto per un valore non inferiore al 10% dell'importo riconosciuto a rimborso dalla Regione per ogni anno e meglio precisato nella tabella seguente;

Ritenuto, pertanto, con il presente atto di:

- disporre l'attivazione, ai sensi del citato art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di una collaborazione istituzionale **fino al 31 dicembre 2021**:
 - con l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale, la Provincia di Parma ed il Comune di Corniglio, per l'attività di ripopolamento e di gestione degli incubatoi di valle siti nei Comuni di Monchio delle Corti e Corniglio;
 - con il Comune di Bedonia e la Provincia di Parma, per l'attività di ripopolamento e di gestione dell'incubatoio di valle posto nel Comune di Bedonia, località Piane di Carniglia;

- di approvare la convenzione, di cui allo schema Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra le parti, dando atto che alla loro sottoscrizione provvederà il Responsabile del Servizio attività faunistico-venatorie e pesca, in conformità alla normativa vigente, alla propria deliberazione n. 2416/2008 e succ. modd., nel rispetto del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., come meglio specificato nel dispositivo del presente atto;
- a stabilire che le convenzioni siano sottoscritte, oltre che dalla Regione e dagli Enti gestori, anche dagli Enti proprietari dei beni mobili e immobili oggetto delle attività ed abbiano efficacia dalla data della loro sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021;
- a dare atto che l'onere per la Regione Emilia-Romagna derivante dall'attivazione delle suddette convenzioni ammonta a complessivi Euro 77.923,20 per gli anni di previsione 2020 e 2021, secondo lo schema seguente:

Incubatoio	Anno 2020	Anno 2021
Monchio delle Corti	€ 26.472,00	€ 26.472,00
Corniglio	€ 6.513,60	€ 6.513,60
Bedonia	€ 5.976,00	€ 5.976,00
TOTALE	€ 38.961,60	€ 38.961,60

- di dare atto che per la realizzazione delle attività dedotte in convenzione sarà riconosciuto, rispettivamente:
 - all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia Occidentale (con sede in Langhirano (PR), Piazza G. Ferrari n.5 - C.F. 02635070341), per la gestione degli incubatoi di valle nei comuni di Monchio delle Corti e Corniglio per l'anno 2020 e per l'anno 2021 un tetto massimo di rimborso delle spese pari ad Euro 32.985,60 annue, per un totale di Euro 65.971,20;
 - al Comune di Bedonia (con sede in Bedonia (PR), Piazza Caduti per la Patria n. 1 - C.F. 81000300343), per la gestione dell'incubatoio di valle posto nel Comune di Bedonia in località Piane di Carniglia per l'anno 2020

e per l'anno 2021 un tetto massimo di rimborso delle spese pari ad Euro 5.976,00 annue, per un totale di Euro 11.952,00;

- di dare atto che gli Enti gestori concorreranno finanziariamente alle attività oggetto della convenzione approvata con il presente atto per un valore non inferiore al 10% dell'importo riconosciuto a rimborso dalla Regione per ogni anno e meglio precisato all'allinea precedente;
- di assumere - ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii. in relazione anche all'esigibilità della spesa (scadenza dell'obbligazione) - gli impegni di spesa, per un importo di complessivi Euro 77.923,20 (pari ad Euro 38.961,60 massimo per ciascun anno), sul capitolo **078607** "Spese per servizi diversi relativi ad interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 ABROGATA; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, approvato con propria deliberazione n. 2301/2018 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
 - quanto ad Euro 38.961,60 a valere sull'anno di previsione 2020;
 - quanto ad Euro 38.961,60 a valere sull'anno di previsione 2021;
- di dare atto che alla liquidazione delle risorse finanziarie attribuite ed impegnate si provvederà con propri atti formali, ai sensi della normativa contabile vigente e della deliberazione n. 2416/2008 per quanto applicabile e successive modifiche, sulla base delle modalità stabilite dall'art. 4 della convenzione;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2021, ed in particolare l'allegato B) recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della

corruzione 2019-2021”;

Vista la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste inoltre le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi al direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016, "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante" "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto inoltre dell'allegato visto di regolarità contabile - spese;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, caccia e pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di disporre l'attivazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., di una collaborazione istituzionale **fino al 31 dicembre 2021**:
 - con l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale, la Provincia di Parma ed il Comune di Corniglio, per l'attività di ripopolamento e di gestione degli incubatoi di valle siti nei Comuni di Monchio delle Corti e Corniglio;
 - con il Comune di Bedonia e la Provincia di Parma, per l'attività di ripopolamento e di gestione dell'incubatoio di valle posto nel Comune di Bedonia, località Piane di Carniglia;
- 2) di approvare la convenzione, di cui allo schema Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra le parti;
- 3) di dare atto che il Responsabile del Servizio attività faunistico-venatorie e pesca procederà alla sottoscrizione di una Convenzione per ogni Ente gestore in conformità alla normativa vigente, alla propria deliberazione n. 2416/2008 e succ. mod. e nel rispetto del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.,;
- 4) di stabilire che:
 - le Convenzioni saranno sottoscritte, oltre che dalla Regione e dagli Enti gestori, anche dagli Enti proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività;

- le Convenzioni avranno efficacia a decorrere dalla data della loro sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021;
- 5) di dare atto, altresì, che l'onere per la Regione Emilia-Romagna, derivante dall'attivazione delle convenzioni di cui al punto 4) che precede ammonta a complessivi **Euro 77.923,20** per gli anni di previsione 2020 e 2021, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

Incubatoio	Anno 2020	Anno 2021
Monchio delle Corti	€ 26.472,00	€ 26.472,00
Corniglio	€ 6.513,60	€ 6.513,60
Bedonia	€ 5.976,00	€ 5.976,00
TOTALE	€ 38.961,60	€ 38.961,60

e che tale onere trova copertura di spesa a valere sulle risorse stanziato sul capitolo U78607 "SPESE PER SERVIZI DIVERSI RELATIVI AD INTERVENTI DI PROMOZIONE, FORMAZIONE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 FEBBRAIO 1993, N.11 ABROGATA; ART. 27, COMMA 3, L.R. 7 NOVEMBRE 2012, N.11)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, approvato con propria deliberazione n. 2301/2018 e ss.mm.;

- 6) di dare atto che per la realizzazione delle attività dedotte in convenzione sarà riconosciuto, rispettivamente:
- all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia Occidentale (con sede in Langhirano (PR), Piazza G. Ferrari n.5 - C.F. 02635070341), per la gestione degli incubatoi di valle nei comuni di Monchio delle Corti e Corniglio per l'anno 2020 e per l'anno 2021 un tetto massimo di rimborso delle spese pari ad Euro 32.985,60 annue, per un totale di Euro 65.971,20;
 - al Comune di Bedonia (con sede in Bedonia (PR), Piazza Caduti per la Patria n. 1 - C.F. 81000300343), per la gestione dell'incubatoio di valle posto in località Piane di Carniglia per l'anno 2020 e per l'anno 2021 un tetto massimo di rimborso delle spese pari ad Euro 5.976,00 annue, per un totale di Euro 11.952,00;

- 7) di dare atto che gli Enti gestori concorreranno finanziariamente alle attività oggetto della convenzione approvata con il presente atto per un valore non inferiore al 10% dell'importo riconosciuto a rimborso dalla Regione per ogni anno e meglio precisato al precedente punto 6);
- 8) di imputare la spesa complessiva di € **77.923,20** sul capitolo U78607 "SPESE PER SERVIZI DIVERSI RELATIVI AD INTERVENTI DI PROMOZIONE, FORMAZIONE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 FEBBRAIO 1993, N.11 ABROGATA; ART. 27, COMMA 3, L.R. 7 NOVEMBRE 2012, N.11)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, approvato con propria deliberazione n. 2301/2018 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
- quanto ad Euro 38.961,60, riferiti alle attività da realizzare dalla data della sottoscrizione delle convenzioni entro il 31 dicembre 2020, registrati al n. 1521 di impegno sull'anno di previsione 2020;
 - quanto ad Euro 38.961,60, riferiti alle attività da realizzare dall'1 gennaio al 31 dicembre 2021, registrati al n. 439 di impegno sull'anno di previsione 2021;
- 9) di dare atto che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Capitolo	Missione	Programma	Codice Economico	COFOG	Transazioni UE	SIOPE	C.I. spesa	Gestione ordinaria
U78607	16	02	U.1.03.02.99.999	04.2	8	1030299999	3	3

- 10) di dare atto inoltre che, sulla base delle modalità e scadenze stabilite dall'art. 4 della convenzione - Allegato 1 - gli Enti gestori dovranno presentare:
- una relazione sulle attività svolte nel periodo nonché un rendiconto delle spese sostenute;
 - copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività;
 - che qualora gli Enti gestori operino in regime di IVA

non recuperabile, dovranno presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del Legale Rappresentante che espliciti la base giuridica di riferimento;

- 11) che alla liquidazione dei rimborsi spettanti si provvederà con atti formali del dirigente competente, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e delle deliberazioni n. 2416/2008 ss.mm. e n. 468/2017, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata come specificato all'art.4 della convenzione e nei limiti del rimborso massimo annuale fissato; a tal fine, qualora la rendicontazione afferisca a due esercizi finanziari differenti, gli enti gestori dovranno indicare le spese sostenute distintamente suddivise per esercizio finanziario;
- 12) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, per le ragioni espresse in premessa, le norme di cui all'art. 11 della Legge n. 3/2003 non si applicano alla fattispecie di cui al presente atto;
- 13) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- 14) di disporre che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;
- 15) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.